

RADICI ACCUMOLESI

Comunicazioni

Il collegato alla legge di bilancio della Regione Lazio approvato la scorsa settimana contiene provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Tra l'altro, è prevista la possibilità di installare strutture abitative temporanee che potrebbero facilitare il ritorno nel nostro territorio dei non residenti. Il provvedimento ancora non è stato pubblicato; di seguito riportiamo la copia non ancora ufficiale. Il provvedimento, una volta reso ufficiale dalla pubblicazione, dovrà essere necessariamente oggetto di valutazione per capire appieno la fattibilità e la convenienza dei suoi contenuti:

“(STRALCIO DEL COLLEGATO)

(Varianti agli strumenti urbanistici generali dei comuni e relative procedure semplificate di approvazione)

1. *Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui all'allegato I del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni con L. 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i. (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) i programmi di intervento o di opere pubbliche ovvero di opere di interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico anche in variante agli strumenti urbanistici vengono approvati in sede di conferenza di cui all'art. 16 dello stesso decreto.*
2. *Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conforme alle norme di tutela paesaggistica deve essere preliminarmente espletata la procedura di cui all'art. 18 ter comma 1 lett. b) – ter della L.R. 24/98*

(Interventi di ricostruzione nello spazio rurale)

1. *Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell'allegato I del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'art.3 comma 1 lett. e) e dell'art. 10 comma 1 lett. c) del DPR 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.”*

(Autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee)

1. *al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito e rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.*
2. *le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.*
3. *in considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.*
4. *l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:*
5. *a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;*

6. *b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (s.a.e.) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (c.a.s.);*
7. *c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;*
8. *il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;*
9. *la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore 60 mq.;*
10. *il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma ed a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre 5 anni dal rilascio dello stesso;*
11. *il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile.*

g bis) nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica idrica e fognaria. gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

4. *i soggetti che vogliono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo, devono presentare all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:*
 1. *istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;*
 2. *copia della scheda aedes o della scheda fast, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, attestante la classificazione e dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;*
 3. *dimostri di aver presentato istanza all'ufficio regionale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente indicando le cause ostative;*
 4. *dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4 lettera f);*
 5. *eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g;*
 6. *dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;*
 7. *relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;*
 8. *relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica;*
5. *l'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascerà l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4. in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione nei termini previsti trova applicazione il silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 241/1990;*
6. *nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti l'ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia;*
7. *entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, previa intesa con il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse, e finalizzate all'ottenimento del rilascio*

dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessario. la regione promuove altresì intese finalizzate all'individuazione di procedure in via d'urgenza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al periodo precedente".

Deperimetrazione:

Sono andate già in giunta regionale per l'approvazione della deperimetrazione le frazioni di Terracino e Macchia. La prossima settimana sarà la volta di Illica e poi le frazioni di Grisciano e Roccasalli; seguiranno tutte le altre frazioni compreso il capoluogo. In queste frazioni sarà possibile dare avvio alla ricostruzione;

Aggiornamento situazione delle chiese (informazione ricevuta dall'Ufficio Tecnico della Curia Vescovile di Rieti)

Terracino: sono stati affidati all'impresa aggiudicataria i lavori di messa in sicurezza della chiesa

Cassino: sono terminati i lavori

Fonte del Campo: si sta per concludere l'accordo con il proprietario del terreno che permetterà l'accesso alla zona e l'allestimento del cantiere al fine di poter effettuare la messa in sicurezza del campanile;

Santuario della Madonna Delle Coste: si è in attesa della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della chiesa;

Rimozione macerie di tipo "A":

Da fonti regionali si è appreso che le attività di rimozione delle macerie dei palazzi vincolati e di interesse architettonico sono previsti per la metà di ottobre.

Il presidente Radici Accumolesi